



CAPITANERIA DI PORTO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO DELLA SPEZIA

ORDINANZA N° 57/2000

Il Capitano di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondari Marittimo della Spezia:

CONSIDERATA la necessità di tutelare la pubblica incolumità e di regolamentare il traffico nello specchio acqueo antistante la banchina del Terrizzo e nelle aree demaniali marittime della banchina stessa e di quelle ad essa adiacenti;

VISTO il foglio n. 84/400881 in data 17 maggio 2000 di Maridipart La Spezia;

VISTA la nota n. 2374 in data 17 maggio 2000 del Comune di Portovenere ;

VISTI gli articoli 17 e 30 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del Regolamento Navigazione Marittima;

VISTO IL VIGENTE Codice della Strada:

ORDINA

ARTICOLO 1

- a) il tratto di banchina per una lunghezza lineare di metri 33 a partire dallo spigolo posto a sud è destinato, prioritariamente alle unità militari adibite al trasporto di acqua per l'isola Palmaria. Le altre unità navali potranno sostarvi limitatamente ai tempi necessari per le operazioni di imbarco e/o sbarco sempre che detto tratto non sia già occupato dai mezzi navali della Marina Militare;
- b) il successivo tratto di banchina per una lunghezza lineare di metri 28 è destinato all'ormeggio delle unità di proprietà dei residenti sull'Isola Palmaria che siano in possesso di specifica autorizzazione e relativo contrassegno da esporre in modo ben visibile sull'unità stessa, rilasciata dalla Civica Amministrazione di Portovenere;
- c) a seguire il tratto di banchina per una lunghezza lineare di metri 18 è destinata al traffico in genere – con l'esclusione di quello destinato al trasporto di passeggeri – e le unità potranno sostarvi limitatamente ai tempi necessari per le operazioni di imbarco e sbarco;
- d) alla restante parte di banchina attualmente in consegna alla Marina Militare potranno ormeggiare le unità addette al trasporto passeggeri, limitatamente alle operazioni di imbarco e sbarco degli stessi e sempre che dette unità siano in possesso di autorizzazione rilasciata dal Comando in Capo del Dipartimento Marittimo dell'Alto Tirreno.

ARTICOLO 2

Nell'area di banchina evidenziata in tinta nell'unità planimetria, che fa parte integrante della presente Ordinanza (Allegato 1), è vietato il deposito di qualsiasi tipo di materiale.

Nella medesima area è vietato, altresì, il transito e la sosta di tutti i veicoli.

I vettori, a mezzo di proprio personale, devono curare e seguire l'ordinato svolgimento del deflusso e dell'afflusso incolonnando in sicurezza i passeggeri anche in relazione alle condizioni meteomarine del momento.

Negli specchi acquei antistanti la banchina del Terrizzo e nelle aree demaniali marittime di essa non consegnate vietato esercitare attività (es. commercio in forma fissa o itinerante, pubblicità,

attività promozionale, ecc.) organizzare giochi, manifestazioni ricreative o spettacoli pirotecnici, senza autorizzazione/nulla osta dell'Autorità Marittima.

ARTICOLO 3

Nello specchio acqueo antistante la banchina del "TERRIZZO", per una profondità a mare di metri cento è vietata la sosta e l'ormeggio di unità navali al fine di permettere a quelle destinate alla banchina di effettuare in sicurezza le manovre di ormeggio e disormeggio.

Lungo la congiungente da banchina "TERRIZZO" con i quattro archi di pietra di sostegno alla sovrastante strada comunale ubicata a levante della spiaggia dell'arenella/loc. Portovenere RLV=322°, per una profondità a mare di metri 300 (trecento) a partire dalla banchina "TERRIZZO" con fascia di mare larga metri 50 (cinquanta), è vietato l'ancoraggio a qualsiasi unità navale.

È altresì vietato a tutte le unità di sostare ed attraversare la suddetta fascia di mare durante il transito, in tale zona, delle navi in arrivo e partenza dalla banchina "TERRIZZO".

Quanto sopra come meglio evidenziato nell'allegato stralcio planimetrico che costituisce parte integrante della presente Ordinanza (Allegato 2).

ARTICOLO 4

Per motivi di sicurezza legati al transito delle unità navali da e per l'ormeggio alle banchine all'interno degli specchi acqueei di cui al precedente articolo 3 sono vietati la balneazione e qualsiasi attività marinara estranea alla navigazione ed al traffico marittimo.

ARTICOLO 5

I rifiuti di alimentazione e le immondizie in genere devono essere riposti in sacchetti di plastica da depositare negli appositi contenitori messi a disposizione dal Comune di Portovenere.

ARTICOLO 6

Le unità navali in entrata e in uscita dalla banchina devono operare con la massima cautela ed in sicurezza e prima di impegnare la manovra devono assicurarsi che l'ormeggio cui sono destinate sia libero.

ARTICOLO 7

I divieti e le indicazioni di cui sopra devono essere segnalati con apposita segnaletica verticale ed orizzontale da posizionarsi a cura della Civica Amministrazione di Portovenere.

ARTICOLO 8

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza, la quale abroga ogni precedente disposizione con essa in contrasto ovvero incompatibile.

I trasgressori alle norme sopra indicate, salvo che il fatto non configuri reato saranno perseguiti in via amministrativa ai sensi di legge-

La Spezia, 22 maggio 2000

f.to
IL COMANDANTE
C.V. (CP) Michele CACCAVALE

